

**TRIBUNALE DI LAGONEGRO****IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Pentangelo****Decreto n. 50/2021**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
 - Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
 - Ai Sigg.ri Direttori Amministrativi
 - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
 - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it)
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
 - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
 - p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Addì, 1° settembre 2021

Oggetto: proroga al 31.12.2021 del termine di efficacia del decreto n. 34/2021 del 23.04.2021 di questa Presidenza sulle ulteriori disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, sul numero di cause da trattare in ciascuna udienza del dibattimento penale per evitare assembramenti di persone nelle aule, nei corridoi e nei locali interni del Tribunale e degli Uffici del G.d.P. del circondario

Visto il decreto di questo Presidente n. 34/2021 del 23.04.2021 con il quale, assumendo determinazioni per mantenere sicuri i livelli di prevenzione sanitaria nella situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19:

- 1) si è ritenuto congruo prevedere, affinché il ruolo di udienza fosse tale da rendere sostenibile l'osservanza delle misure di prevenzione anti coronavirus, per ciascuna udienza dibattimentale da celebrarsi nel Tribunale e negli Uffici del Giudice di Pace del circondario un limite massimo di dieci processi;

- 2) si è disciplinata la concreta organizzazione dell'udienza, mediante la previsione di un programma da pubblicare nei termini e nei modi previsti, con l'indicazione dei processi da trattare e di quelli da rinviare, e la individuazione dei criteri di priorità in base ai quali effettuare siffatta selezione;

visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 (*“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*), in forza del quale, all'art. 1 (*“Dichiarazione stato di emergenza nazionale”*), si è disposto che: <<1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.>>;

ribadita la necessità e l'urgenza di assicurare, ante omnia, le esigenze di salute pubblica negli Uffici del Tribunale e dei Giudici di Pace del circondario, a tutela del personale, dell'utenza e del pubblico;

visto che già nel decreto n. 34/2021, con riferimento al suo termine di efficacia, si era prevista la “riserva di anticiparlo ovvero di prorogarlo ulteriormente secondo l'andamento della situazione epidemiologica in atto o il sopraggiungere, in materia, di diverse disposizioni normative”;

ritenuto allora necessario prorogare il regime stabilito con il decreto n. 34/2021 del 23.04.2021, che ha incontrato l'adesione del personale giudiziario e amministrativo, nonché dell'avvocatura, e ha concretamente permesso di prevenire pericolosi assembramenti nei locali del Tribunale di Lagonegro e dei Giudici di Pace del circondario;

ritenuto congruo individuare nuovamente quale termine temporale di riferimento la data del **31 dicembre 2021**, attualmente stabilita per la protrazione della normativa emergenziale, anche in materia di attività giurisdizionali;

sentito il Presidente della Sezione Penale;

sentito il magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale per gli Uffici del Giudice di pace del circondario e il magistrato collaboratore del Presidente del Tribunale;

sentito il Procuratore della Repubblica;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;

sentito il Presidente della Camera Penale di Lagonegro;

Sulla base di quanto osservato,

DECRETA

il termine di efficacia del decreto n. 34/2021 del 23.04.2021 è prorogato **fino al 31 dicembre 2021**, con riserva di anticiparlo ovvero di prorogarlo ulteriormente secondo l'andamento della situazione epidemiologica in atto o il sopraggiungere, in materia, di diverse disposizioni normative; pertanto:

1. Numero di cause da trattare in udienza: in tribunale e negli uffici del Giudice di Pace del circondario, riguardo al numero dei processi da trattare nelle udienze del dibattimento penale, affinché nelle aule e nei corridoi e nei locali interni dell'Ufficio siano evitati assembramenti di persone in funzione di prevenzione dall'esposizione al rischio di contagio da COVID-19, occorre che il ruolo d'udienza sia tale che il volume delle attività da svolgere renda sostenibile l'osservanza delle misure di prevenzione anti coronavirus e, allo scopo, si ritiene congruo prevedere per ciascuna udienza:

un limite massimo di dieci (10) processi;

2. Decreto di programmazione dell'udienza: la concreta organizzazione dell'udienza sarà fissata dal giudice in un programma che sarà trasmesso almeno tre giorni prima dell'udienza all'Ordine forense ed alla Procura della Repubblica, con la specifica indicazione degli eventuali processi da rinviare nel caso di ruoli già formati in precedenza.

3. Contenuto del programma d'udienza:

3.1. I rinvii dei processi indicati nel programma d'udienza saranno disposti:

- all'inizio della prima fascia d'orario dell'udienza;

- in presenza di un difensore di ufficio designato dal COA e dalla Camera Penale (salvo per i processi con difensori di altro Foro) che assumerà la funzione di difensore ai sensi dell'art. 97, c. 4, c.p.p.

3.2 In tribunale, nella scelta dei processi da trattare sarà data priorità:

- ai processi con imputati sottoposti a misura cautelare personale o di sicurezza;
- a quelli prossimi al maturare della prescrizione;
- ai processi iscritti sul registro generale del tribunale da più di tre anni;
- a quelli con parti civili costituite;
- a quelli valutati dal giudice, anche su istanza di un difensore o del Procuratore della Repubblica, di particolare urgenza o rilevanza.

3.3. Negli uffici del Giudice di Pace del circondario, nella scelta dei processi da trattare sarà data priorità:

- ai procedimenti afferenti a reati prossimi alla prescrizione;
- ai procedimenti in cui occorra assumere prove non rinviabili, ai sensi degli artt. 18 D.lgs. 274/2000 e 467 c.p.p.
- ai processi introdotti con presentazione immediata dell'imputato, ai sensi degli artt. 20 e 20 bis D.lgs. 274/2000;
- ai procedimenti iscritti sul registro generale del Giudice di Pace da più di tre anni;
- ai processi con parti civili costituite;
- ai procedimenti valutati dal Giudice Onorario di Pace, anche su istanza delle parti, di particolare urgenza o rilevanza.


MANDA

all'Ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- sia pubblicato sul sito web del Tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del Foro di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE*(dott. Luigi Pentangelo)*A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Pentangelo', written in a cursive style.